

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1273-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla Convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con Protocollo finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonchè al Protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12 luglio 1974

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Come viene opportunamente sottolineato dalla relazione del Governo, l'Italia è fino a ora il solo Stato dell'Europa occidentale che non partecipi alle osservazioni tradizionali effettuate nell'emisfero Sud. Eppure oggetti di notevole importanza astronomica, come le Nubi di Magellano, il centro della galassia e molti altri ancora, sono visibili solo nell'emisfero Sud. D'altro canto lo straordinario sviluppo dell'astronomia moderna non permette più studi seri e approfonditi con una delimitazione del campo di osservazione.

Le apparecchiature dell'Italia nell'emisfero Nord sono il telescopio di 1,82 metri di Asiago e quello di 1,52 metri di Loiano. È perciò indispensabile e urgente che gli astronomi italiani possano al più presto utilizzare un telescopio di 3-4 metri di diametro, qual è quello dell'ESO, localizzato all'altitudine di 2.500 metri nelle Ande meridionali. Ciò ovviamente senza rinunciare a realizzare già preventivamente la costruzione del telescopio nazionale nell'emisfero Nord.

La quota finanziaria per l'adesione italiana all'ESO comprende il parziale rimborso dei costi d'impiego sostenuti dagli attuali Paesi membri dell'Organizzazione e consiste in 16 milioni di marchi tedeschi. Sull'ammontare di tale somma potrà incidere riduttivamente la quota prevista per l'ingresso della Svizzera, calcolata in 2 milioni di marchi tedeschi.

Dei 16 milioni di marchi, 4 milioni saranno costituiti da forniture di apparecchiature all'ESO da parte di industrie italiane. La spesa dei 12 milioni di marchi residui sarà ripartita in sei annualità, a partire dal 1° gennaio 1981.

Si tratta dunque nel complesso di cifre esigue se raffrontate con il risultato di grande rilievo tecnico e scientifico che s'intende conseguire.

Proprio in considerazione di tale obiettivo, la Commissione affari esteri, all'unanimità, invita l'Assemblea ad approvare il presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

TAVIANI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

29 aprile 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, comunica di non aver nulla da osservare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate rispettivamente a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, e ad aderire alla Convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con Protocollo finanziario annesso, firmati a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al Protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12 luglio 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo precedente a decorrere dal 1° gennaio 1981 in conformità al punto a) dello Scambio di Note.

Art. 3.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore a lire centomila, effettuate nei confronti dell'Organizzazio-

ne europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Organizzazione stessa, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.

Nel limite di detto importo non sono soggette all'IVA le importazioni di beni effettuate dall'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4.

La spesa a carico dell'Italia relativa all'esercizio 1981 è così ripartita:

2 milioni di marchi tedeschi quale prima delle sei rate dovute a titolo di partecipazione agli investimenti scientifici dell'organizzazione;

6 milioni di marchi tedeschi quale contributo ordinario al bilancio dell'ESO.

All'onere complessivo valutato in 3.800 milioni di lire per l'anno 1981 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.